



STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"RESCUE DRONES NETWORK - OdV"



Gr. Gls

ds



STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RESCUE DRONES NETWORK - OdV"

Pagina intenzionalmente lasciata vuota



STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RESCUE DRONES NETWORK - OdV" INDICE

Art. 01. Denominazione, sede ed emblema.....	6
Art. 02. Durata.....	7
Art. 03. Scopo.....	7
Art. 04. Efficacia dello statuto.....	7
Art. 05. Interpretazione dello statuto.....	7
Art. 06. Finalità.....	7
Art. 07. Associati.....	9
Art. 08. Diritti e doveri degli associati.....	10
Art. 09. Ammissione degli associati.....	11
Art. 10. Perdita della qualifica di associato.....	11
Art. 11. Organi sociali.....	12
Art. 12. Assemblea degli associati.....	12
Art. 13. Compiti dell'Assemblea.....	13
Art. 14. Convocazione dell'Assemblea.....	13
Art. 15. Assemblea ordinaria.....	13
Art. 16. Assemblea straordinaria.....	14
Art. 17. Consiglio Direttivo.....	14

Signature



STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RESCUE DRONES NETWORK - OdV" INDICE

Art. 18. Presidente.....	16
Art. 19. Vicepresidente/i.....	16
Art. 20. Segretario generale.....	16
Art. 21. Tesoriere.....	17
Art. 22. Organo di controllo.....	17
Art. 23. Commissione di Garanzia.....	17
Art. 24. Sezioni regionali.....	18
Art. 25. Patrimonio.....	21
Art. 26. Bilancio.....	22
Art. 27. Divieto di distribuzione degli utili.....	22
Art. 28. Convenzioni.....	23
Art. 29. Personale retribuito.....	23
Art. 30. Responsabilità ed assicurazione degli aderenti.....	23
Art. 31. Responsabilità dell'organizzazione.....	23
Art. 32. Devoluzione del patrimonio.....	23
Art. 33. Disposizioni finali.....	23

di



STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RESCUE DRONES NETWORK - OdV" INDICE

Pagina intenzionalmente lasciata vuota



STATUTO "RESCUE DRONES NETWORK - OdV"

Approvato nell'assemblea straordinaria N°4 del 02/10/2023

Art. 1. Denominazione, sede ed emblema

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Dlgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'associazione denominata: "Rescue Drones Network - OdV" (di seguito "Associazione"). L'organizzazione ha sede legale in via Galileo Galilei, 10 - 42020 San Polo D'Enza (RE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o secondarie.

L'istituzione di sedi secondarie dovrà essere comunicata dal Legale rappresentante dell'Associazione Nazionale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.



L'emblema dell'Associazione è costituito da un'elica tricolore con la scritta della denominazione sociale e l'acronimo OdV. In nessun caso può essere usato l'emblema privo della scritta riportante la denominazione sociale. L'uso del logo è autorizzato in tutto il materiale, in qualsiasi forma, prodotto dagli organi associativi.

L'uso del logo in qualsiasi forma e su qualsiasi materiale, informatico, grafico o di stampa, al di fuori di quanto prodotto dagli organi associativi, dovrà essere autorizzato in forma scritta dal consiglio direttivo Nazionale. Per quanto concerne l'applicazione del logo si rimanda al manuale d'identità visiva, uso e applicazione del logo.



Art. 2. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3. Scopo

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto, con fini di solidarietà ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017,

n. 117 modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2018, n.105, nonché del Dlgs n. 1/2018 e di tutte le altre leggi nazionali e regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.

Art. 4. Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 5. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 6. Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono principalmente nell'ambito della Protezione Civile di cui all'art. 5 comma 1 lettera 'y' del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 5, comma 1, lettera 'f' dello stesso Decreto, in particolar modo mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e comunque di tecnologie robotiche aeree, terrestri, natanti e subacquee.

L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, integrando i supporti tecnologici con le relative professionalità specifiche (tecniche, aeronautiche, ingegneristiche, informatiche, sanitarie architettoniche, ecc.), si propone pertanto di:

Pag. 7



1. promuovere ogni iniziativa utile per valorizzare l'utilizzo delle tecnologie innovative (con particolare riferimento a sistemi robotici a pilotaggio remoto, aerei, terrestri, natanti e subacquei) nel campo del soccorso e della difesa del territorio, nonché della salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
2. attivare la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni nelle attività di cui al punto precedente, con la sperimentazione delle tecnologie necessarie;
3. progettare ed attuare protocolli di intervento standardizzati e percorsi di formazione specifica uniformata per il personale impiegato nelle attività di cui al punto 1 precedente;
4. organizzare ed attuare un sistema di allertamento centralizzato per le strutture di intervento;
5. prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati e dei mezzi disponibili, nell'ambito della Protezione Civile - in accordo con i Sistemi internazionali, nazionali, regionali e locali - volto alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi definiti di tipo a), b) o c) dall'art. 7 del Dlgs n. 1/2018; in particolare:
 - a. nelle attività ordinarie di ricerca e soccorso;
 - b. nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si verifichi la necessità;
 - c. nella fase di ripristino delle condizioni di normalità post evento;
 - d. nelle attività di documentazione ed indagine per la verifica dei danni materiali e dell'agibilità delle strutture;
 - e. nella difesa del territorio, nonché della salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico colpito da eventi dannosi;
 - f. supportare Enti pubblici, Istituzioni e realtà private per il monitoraggio e la tutela del territorio, delle persone e dei beni;
 - g. partecipare attivamente ai tavoli di confronto istituzionali e no, anche con gli organismi normatori, al fine di rappresentare le istanze degli operatori e portare a beneficio dell'intera collettività le esperienze maturate nel settore;
 - h. raccogliere e analizzare i dati sull'impiego delle tecnologie robotiche nelle attività statutarie, ai fini della divulgazione necessaria ad una migliore conoscenza nel settore, in particolar modo in relazione al miglioramento degli standard di sicurezza.

L'organizzazione si propone di operare sia in Italia che all'estero e di promuovere progetti di pubblica utilità, sia in ambito nazionale che internazionale, in linea con i principi e valori fondanti dell'Europa. Sostiene lo sviluppo tecnologico a favore della ricerca sul campo concentrandosi nel soccorso alla popolazione, nelle maxi-emergenze, nei disastri ambientali e nella calamità naturali, sia nazionali che internazionali.



Art. 7. Associati

Possono essere associati all'organizzazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

- Persone fisiche
- Sezioni Regionali
- OdV (associazioni iscritte nei registri del volontariato/nel RUNTS)
- altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato di cui al punto 6 che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Gli associati versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e rappresentano l'elettorato attivo e passivo dell'Associazione.

Gli associati prestano la propria opera in modo gratuito e mettono eventualmente a disposizione propri equipaggiamenti per le attività previste dal presente Statuto.

Non possono essere associati volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di Lavoro sotto qualsiasi forma.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o



autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni, **malattie** e la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico, finanziario e consultare i verbali ed i libri sociali, facendone richiesta alla Segreteria;
- partecipare alla vita dell'associazione;
- utilizzare il logo di RDN nelle modalità stabilite.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti in vigore, il Codice etico e ogni disposizione degli Organi sociali e dei responsabili dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità annualmente stabilite e riportate nell'apposito regolamento.

La quota sociale non è trasmissibile e non rivalutabile. Il mancato rinnovo di adesione entro i termini stabiliti comporta la perdita della qualifica di associato e, conseguentemente, decadono tutti i diritti riservati agli associati.

Gli associati diversi da persone fisiche sono rappresentati in RDN mediante persona fisica delegata con atto dell'organizzazione di appartenenza che potrà essere revocato dalla stessa organizzazione; tale delega conferisce alla persona incaricata la facoltà di rappresentare l'organizzazione di appartenenza per l'elettorato attivo e passivo e per ogni altra forma di partecipazione alla vita associativa di RDN.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9. Ammissione degli associati

L'ammissione ad associato di RDN viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale (se la Regione è autonoma) a seguito di domanda del richiedente.

Nel caso di aspirante associato diverso da persona fisica la domanda di ammissione deve essere presentata da chi ha rappresentanza legale dell'organizzazione richiedente. In caso di ammissione del nuovo socio, la decisione deve essergli comunicata dal Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla delibera.



L'iscrizione nel Libro associati dell'Associazione avviene dopo il superamento del test di ammissione ed il versamento della quota sociale prevista.

il diniego di iscrizione deve essere comunicato all'interessato dal Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale, entro 30 (trenta) giorni dalla delibera a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata dichiarata dall'interessato all'atto della richiesta di iscrizione.

Art. 10. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. L'esclusione degli associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale od insindacabilmente dal loro Presidente qualora egli ravvisi in concreto che il comportamento dell'associato possa mettere a repentaglio la sicurezza legale del Presidente stesso o del Consiglio Direttivo, nonché dell'immagine dell'Associazione. Il Referente delle sedi secondarie non autonome può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale, per i motivi sopra indicati, l'esclusione di un associato.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale o il Consiglio Direttivo Regionale deliberare sulla proposta di esclusione dell'associato entro 60 giorni a decorrere dalla data della richiesta.
3. La delibera che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall'associato, al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione può ricorrere alla Commissione di Garanzia con scritto difensivo da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata.
4. La Commissione di Garanzia delibera sul reclamo presentato dal soggetto interessato solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa. La delibera viene adottata entro 30 giorni dall'ascolto dell'interessato e deve essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale e/o Regionale può decidere di togliere l'operatività ad un associato qualora si manifestino particolari condizioni quali, a titolo esemplificativo, frequentazione alle attività oggettivamente insufficiente, frequentazione ai corsi e alle esercitazioni oggettivamente insufficiente, dimostrata impreparazione tale da indurre situazioni di pericolo per sé e/o per altri, sopraggiunte insufficienti condizioni fisiche e/o psicofisiche comprovate da referti medici o, in loro mancanza, dal giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo (ad esempio l'età avanzata dell'associato), comportamento contrastante con gli scopi statuari, gravi motivi comportamentali, persistente violazione degli obblighi statuari e/o inosservanza del Codice Etico, dei regolamenti e deliberati degli Organi sociali o le disposizioni dei rappresentanti dell'Associazione.

Ai fini dell'impugnazione di tale decisione, che dovrà essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data di adozione, si segue il medesimo procedimento previsto dal presente Statuto per l'impugnazione del provvedimento di esclusione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Gli associati cessano l'appartenenza all'Associazione altresì per i seguenti motivi:

- > Decesso;
- > Mancato versamento del contributo/quota per l'esercizio in corso entro la data stabilita dal Consiglio



Direttivo;

> Dimissioni volontarie scritte:

- a) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, trasmessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con messaggio di posta elettronica certificata; il Consiglio Direttivo si riserva l'accettazione della lettera di dimissioni in relazione alle motivazioni presentate, verificando le eventuali reali motivazioni e, nel caso in cui lo ritenga, convocando l'interessato ad un colloquio;
- b) A insindacabile delibera del Consiglio le dimissioni possono essere respinte, ad esempio se usate dall'associato per sottrarsi da assunzioni di responsabilità verso l'Associazione;
- c) Le dimissioni non comportano la restituzione della quota associativa o di altre somme versate in favore dell'Associazione a fondo perduto e mantengono in capo al dimissionario le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Art. 11. Organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

1. Assemblea degli associati
2. Consiglio direttivo
3. Presidente
4. Vicepresidente/i
5. Segretario Generale
6. Tesoriere
7. Commissione di Garanzia
8. Organo di Controllo (se previsto dalle norme e requisiti vigenti)

Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'esercizio del proprio mandato.

Gli organi sociali eletti durano in carica tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Art. 12. Assemblea degli associati

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti gli associati all'Organizzazione Nazionale, dai membri delle Sezioni Regionali riconosciute e dai delegati delle ETS iscritte ed è l'organo sovrano.

Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente, non può essere conferita delega



a un componente del Consiglio Direttivo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo.

L'assemblea delibera eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto.

Art. 13. Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati ordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e della Commissione di Garanzia scegliendoli tra i propri associati, con una anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 6 mesi;
- b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che possono essere anche soggetti non iscritti all'Associazione;
- c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico dell'anno successivo;
- d) Approvare il bilancio di esercizio;
- e) Approvare eventuali Regolamenti esecutivi dello Statuto;
- f) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da comportamenti contrari allo Statuto e/o alla legge;
- g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea degli associati adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) Deliberare sugli altri aspetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea degli associati straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 14. Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione delle linee programmatiche, del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Negli altri casi, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo



ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data dell'adunanza o le modalità/istruzioni al fine di accedere alla piattaforma informatica quando l'assemblea utilizzi sistemi di conferenza remota, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati a mezzo di posta elettronica all'indirizzo assegnato all'associato dopo la sua iscrizione nel Libro Soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o pubblicato sui canali di comunicazione digitale dell'associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente; nell'ipotesi di loro assenza o di impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Art. 15. Assemblea (ordinaria/straordinaria)

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento e/o liquidazione, nonché devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

All'apertura l'Assemblea elegge il segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è ritenuta costituita anche mediante sistemi di conferenza remota, con utilizzo di piattaforme digitali che consentano l'effettiva identificazione dell'associato e che garantiscano la partecipazione al dibattito e l'espressione del voto in modo segreto e non modificabile, quando non sia dichiarato palese.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea straordinaria degli associati può deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto previsto del presente Statuto.

Art. 16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti - compreso tra tre e nove e determinato dall'Assemblea nella sua seduta ordinaria dell'anno precedente al rinnovo previsto eletti



dall'Assemblea tra gli aderenti.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Questi ultimi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati con delibera motivata assunta con la maggioranza degli associati presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità di invio almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale in forma sintetica, ove possibile, ma contenente i concetti espressi in maniera corretta, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato e trascritto nel Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante sistemi di conferenza remota con piattaforme digitali che consentano la partecipazione al dibattito e l'espressione del voto in modo segreto e non modificabile, quando non sia dichiarato palese.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale da parte del Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza degli altri Organi.



Al Consiglio spetta quindi, in via esemplificativa e non tassativa:

- a. la stipulazione, il rinnovo o la risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto;
- b. l'accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore dell'Associazione;
- c. l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati;
- d. il compimento di qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l'apertura di conti correnti, di crediti e l'accensione di mutui;
- e. la tutela giudiziaria con autorizzazione al Presidente per stare in giudizio;
- f. la nomina di avvocati alle liti, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- g. la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e del bilancio sociale quando previsto, da sottoporre all'Assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta;
- h. la predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto.
- i. fissare l'ammontare della quota associativa annuale e altri eventuali contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione.

Esso delibera sull'ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione degli associati, nonché su ogni altra questione concernente l'attività dell'Associazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo predispone altresì i piani di lavoro annuali e ne affida l'elaborazione e l'esecuzione anche a Consiglieri o associati ai quali può essere delegato il coordinamento di specifici settori di attività.

Il Consiglio approva altresì il Codice Etico, i Regolamenti operativi interni, i Regolamenti per i provvedimenti disciplinari, i protocolli di intervento e gli standard formativi.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, uno o due Vice-presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente, ai Vice-presidente/i, al Segretario Generale e al Tesoriere.

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal primo dei non eletti al momento disponibile; tale Consigliere cesserà con lo spirare del mandato del Consiglio. Nel caso in cui il consigliere decaduto sia stato eletto in rappresentanza di un Ente o organizzazione, lo stesso sarà sostituito da altro delegato dell'associato che lo ha originariamente espresso. Se decade la maggioranza del Consiglio Direttivo, deve essere immediatamente convocata l'Assemblea la quale provvederà alla nomina di un altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto o in mancanza di candidature, da un numero dispari maggiore o uguale di tre.



Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il Consiglio Direttivo affida al Tesoriere la gestione delle scritture contabili così come previsto dall'art. 20 del presente Statuto.

Art. 17. Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo statuto, quelli che il Consiglio Direttivo gli può attribuire.

Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento dell'Associazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, nella sua seduta di insediamento, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per morte o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può assegnare e delegare compiti specifici a componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza prolungata e ingiustificata, di impedimento formale, di cessazione volontaria o in caso di decesso, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico e/o la nomina di un nuovo Presidente. Solo ed esclusivamente in tali casi di assenza del Presidente per forza maggiore, di fronte agli associati, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 18. Vicepresidente/i

Il Consiglio Direttivo nomina, a sua discrezione, uno o due Vicepresidenti che possono sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o sia delegato espressamente dal Presidente stesso.

Art. 19. Segretario generale

Il Segretario generale ha il compito, tra l'altro, di redigere e provvedere all'esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti, proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad



assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo dell'Associazione. Ha facoltà di rilascio di copie certificate conformi, per estratto dei verbali degli organi associativi.

Allo stesso sono affidati i libri dove sono trascritti i verbali ed il libro dei soci.

Art. 20. Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di assicurare la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. È responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e, al termine dell'esercizio, predispone le bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Sottoscrive, insieme al Presidente o a un Vicepresidente, gli atti contabili dell'Associazione.

Art. 21. Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 22. Commissione di Garanzia

L'Assemblea elegge, con voto palese e con maggioranza semplice, tre componenti effettivi e due supplenti della Commissione di Garanzia tra gli associati con un minimo di 18 mesi di anzianità di iscrizione, nonché di riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente con funzioni di segretario. Sono deferite alla Commissione le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.



La Commissione procede altresì, su istanza degli associati degli Organi dell'Associazione, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo, a sindacare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente, ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:

- a. sospensione o annullamento degli atti;
- b. censura;
- c. sospensione o decadenza dalle cariche sociali;
- d. sospensione o revoca dei benefici e delle prestazioni offerte;
- e. proposta al Consiglio Direttivo di ritiro dell'affiliazione dell'associato.

La Commissione si pronuncia altresì in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, dalle disposizioni esecutive interne, dagli atti di indirizzo e dalle delibere, secondo le modalità e con gli effetti a tale scopo stabiliti.

La Commissione giudica Ex aequo et bono, con il rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento amichevole della vertenza e/o controversia.

La Commissione di Garanzia esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno all'Associazione.

I componenti della Commissione di Garanzia possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La carica di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Associazione.

Art. 23. Sezioni regionali

Per meglio perseguire le proprie finalità, l'Associazione opera a livello locale tramite Delegazioni e Sezioni regionali.

La Delegazione regionale è composta dagli associati con sede nella specifica regione e non ha personalità giuridica, viene gestita da un coordinatore e un vice delegato eletti tra i componenti della delegazione e approvati dal consiglio direttivo nazionale. Le Delegazioni sono riconosciute in quelle sedi dove sia stato raccolto fra i possibili associati effettivi un numero di adesioni non inferiore al numero previsto per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. In caso minore gli associati vengono accorpati alla Delegazione limitrofa attiva.

La Sezione regionale è composta dagli associati con sede nella specifica Regione. Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto fra i possibili associati effettivi un numero di adesioni non inferiore al numero previsto per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'istituzione delle Sezioni regionali può essere richiesta dalla Delegazione e deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale ed uniformarsi al presente statuto in tutti i suoi articoli, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo di soci e la presenza di adeguate risorse economiche, sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività



associative.

La denominazione sarà "Rescue Drones Network - Sezione XXXXX - OdV" indicata anche con l'acronimo "RDN - Sezione XXXXX - OdV ". Una volta che l'associazione sia iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore, la denominazione verrà integrata con la dicitura "Organizzazione di Volontariato" o con l'acronimo "OdV".

Il Consiglio Direttivo Nazionale predispone uno schema di statuto tipo finalizzato a regolamentare le Sezioni regionali e le Sezioni delle Province Autonome di Trento e Bolzano di nuova costituzione.

Ogni costituenda Sezione regionale o Sezione delle province autonome dovrà adottare un proprio statuto conforme allo schema predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed alle predisposizioni di legge vigenti in materia.

L'Associazione nazionale non assume alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte delle Sezioni regionali provviste di riconoscimento di autonomia giuridica e patrimoniale.

Per le Sezioni regionali delle Province Autonome di Trento e Bolzano prive di personalità giuridica, in assenza di autonomia giuridica e patrimoniale, non trovano applicazione le disposizioni relative all'obbligo di predisposizione del bilancio preventivo e consultivo ed alla nomina del revisore dei conti.

Ad esclusione delle Sezioni Regionali, tutte le attività giuridiche e patrimoniali sono ricondotte alla gestione dell'Associazione Nazionale.

Le Sezioni regionali delle Province Autonome di Trento e Bolzano prive di personalità giuridica sono assoggettate alla gestione dell'Associazione Nazionale.

1. **Le Sezioni regionali** hanno il compito nel proprio ambito:

- a. di promuovere attività comuni per gli associati della Regione;
- b. di promuovere iniziative culturali, formative e partecipative nonché di animare, sostenere e coordinare l'opera degli associati della Regione;
- c. di favorire l'adesione a RDN di nuovi associati.
- d. diffondere presso i propri associati la cultura di RDN ODV e le Norme e i Protocolli Nazionali per uniformarsi allo standard dell'Organizzazione.

Le Sezioni regionali possono godere di autonomia giuridica e patrimoniale, le attività e le relative competenze sono strettamente dipendenti dallo specifico ambito territoriale in cui operano e devono coordinarsi ed uniformarsi con le attività a livello nazionale.

Attività, norme di comportamento e di gestione, rapporti interni e rapporti con l'Associazione sono specificati nel regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.



Art. 24. Libri Associativi

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri associativi:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo a cui si riferisce.

I verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere sottoscritto dai rispettivi Presidente e Segretario.

Art. 25. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1. Beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione.
- 2. Quote accantonate per qualunque scopo.

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- a. dal contributo associativo annuale che sono tenuti a versare indistintamente tutti gli associati; l'entità minima di questo contributo e le modalità di conferimento vengono fissati anno per anno dal Consiglio Direttivo;
- b. dalla percentuale sulle quote annuali degli associati delle Sezioni;
- c. da contributi di privati;
- d. da contributi dello Stato, di enti e/o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali;
- e. da contributi di organismi internazionali;
- f. da donazioni e lasciti testamentari;
- g. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. da contributi una tantum che potranno essere richiesti a ciascun associato a titolo di finanziamento di specifici progetti;
- i. progetti e importo minimo del contributo sono deliberati dal Consiglio Direttivo;



Art. 24. Libri Associativi

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri associativi:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo a cui si riferisce.

I verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere sottoscritto dai rispettivi Presidente e Segretario.

Art. 25. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1. Beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione.
- 2. Quote accantonate per qualunque scopo.

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- a. dal contributo associativo annuale che sono tenuti a versare indistintamente tutti gli associati; l'entità minima di questo contributo e le modalità di conferimento vengono fissati anno per anno dal Consiglio Direttivo;
- b. dalla percentuale sulle quote annuali degli associati delle Sezioni;
- c. da contributi di privati;
- d. da contributi dello Stato, di enti e/o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali;
- e. da contributi di organismi internazionali;
- f. da donazioni e lasciti testamentari;
- g. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. da contributi una tantum che potranno essere richiesti a ciascun associato a titolo di finanziamento di specifici progetti;
- i. progetti e importo minimo del contributo sono deliberati dal Consiglio Direttivo;



- l. attività di raccolta fondi;
- m. attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- n. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;

Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità dell'Associazione, anche quali beni a carattere strumentale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 26. Bilancio

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo stesso. Il bilancio preventivo elenca le previsioni contabili per l'anno solare e viene approvato dall'Assemblea ordinaria annuale da tenersi entro il 30 di aprile dell'anno di riferimento. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 27. Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28. Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari,



L'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 29. Personale retribuito

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 30. Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017, direttamente da RDN o dall'organizzazione asso- ciata che dovrà fornire adeguata documentazione.

Art. 31. Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 32. Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, A seguito dell'estinzione dell'associazione, qualunque sia la causa che abbia portato a tale evento ed esperita la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di proprietà della stessa al fine di estinguere le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto tra gli associati.

Art. 33. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



Dr. Giuseppe N. D. Tria
(*) firma su delega della Direzione Provinciale
Donatella Piericoni

